



## **Infostudio**

N. 5 del 15.02.2021

# Modello IVA 2021

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo le novità del modello Iva 2021 (anno d'imposta 2020).*


*Inoltre, verranno illustrate le regole da tenere in considerazione ai fini delle principali scelte (opzioni e revoche) da effettuare nel quadro VO del Modello IVA/2021 (anno 2020) e i controlli necessari ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello.*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## Modello IVA/2021

### Premessa

La dichiarazione IVA/2021, relativa all'anno 2020, deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **30 aprile 2021**.





Seguono le principali novità del modello 2021.

### Novità

<b>Quadro VA</b>	Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo <b>VA16</b> riservato ai soggetti che essendone legittimati nel 2020 non hanno effettuato, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.				
<b>Quadro VF</b>	Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019. Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020.				
<b>Quadro VI</b>	L'articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento e ha previsto la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. <b>Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.</b>				
<b>Quadro VQ</b>	Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta.				
<b>Quadro VL</b>	Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo <b>VL41</b> , per indicare: <table border="1"><tr><td><b>nel campo 1</b></td><td>la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;</td></tr><tr><td><b>nel campo 2</b></td><td>la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.</td></tr></table>	<b>nel campo 1</b>	la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;	<b>nel campo 2</b>	la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
<b>nel campo 1</b>	la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;				
<b>nel campo 2</b>	la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.				
<b>Quadro VO</b>	Nella sezione 1, è stato previsto il rigo <b>VO16</b> , riservato ai soggetti che effettuano				





	<p>le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia.</p> <p>Nella sezione 2, rigo <b>VO26</b>, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.</p> <p>Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo <b>VO36</b>, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.</p>			
<b>Prospetto IVA 26/PR QUADRO VS</b>	Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo <b>VS23</b> riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.			
<b>Quadro VW</b>	Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo <b>VW41</b> , per indicare:			
	<table border="1"><tr><td><b>nel campo 1</b></td><td>la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;</td></tr><tr><td><b>nel campo 2</b></td><td>la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.</td></tr></table>	<b>nel campo 1</b>	la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;	<b>nel campo 2</b>
<b>nel campo 1</b>	la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;			
<b>nel campo 2</b>	la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.			

## ***Il visto di conformità IVA***

### **Premessa**

Il limite al di sopra del quale, per l'utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti d'imposta (da dichiarazione fiscale), sussiste l'obbligo di far apporre, alla stessa dichiarazione fiscale da cui il credito emerge, il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile), è fissato a 5.000 euro (D.L. n. 50/2017).

### **Cosa vedremo**

- Regole generali da seguire per il visto di conformità al Modello IVA/2021 (anno d'imposta 2020);
- Check list dei controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto per il Modello IVA/2021 (anno d'imposta 2020).





## **Visto di conformità**

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2021, entro cui inviare la dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2020 (Modello IVA/2021), occorre prestare particolare attenzione alla necessità di apporre o meno il c.d. visto di conformità. Al riguardo vale quanto segue:

<b>Visto di conformità</b>	
<b>Cosa</b>	<b>Regola</b>
⇒ <i>Modello IVA/2021</i>	<i>Obbligo di far apporre (da un professionista abilitato) il visto di conformità se il credito che si vuole utilizzare in compensazione (orizzontale) è superiore a 5.000 euro.</i>

### **Per le società**

*In alternativa al visto di conformità, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis c.c. (società), è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.*

### **Soggetti abilitati al rilascio del visto**

- ⇒ Gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ⇒ I soggetti iscritti alla data del 30/9/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ⇒ I responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-impese.

## **I controlli da effettuare**

Ai fini del rilascio del visto di conformità al Modello IVA, occorre eseguire una serie di controlli che interessano in primo luogo la regolare tenuta della contabilità.

Inoltre, occorre controllare:

- ❖ La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
- ❖ La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- ❖ La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.





**Documentazione  
da fornire per il  
visto**



- ⇒ copia di una visura camerale recente;
- ⇒ modello dichiarazione IVA anno precedente e ricevuta di invio telematico;
- ⇒ copia dei registri IVA vendite dell'anno, stampati in definitivo;
- ⇒ copia dei registri IVA acquisti dell'anno, stampati in definitivo;
- ⇒ copia del registro corrispettivi dell'anno, se in uso, stampato in definitivo;
- ⇒ copia del registro riepilogativo dei sezionali, se in uso, stampato in definitivo;
- ⇒ copia delle liquidazioni IVA periodiche dell'anno;
- ⇒ copia comunicazione LIPE dell'anno;
- ⇒ copia del riepilogo annuale registri IVA;
- ⇒ copia dei Mod. F24 di versamento IVA e di compensazione del credito IVA anno precedente con relative ricevute/attestazioni Entratel di avvenuto pagamento/utilizzo o in alternativa stampa dei versamenti e compensazioni da cassetto fiscale;
- ⇒ copia delle comunicazioni all'Agenzia Entrate delle dichiarazioni di intento riferite all'anno con relative ricevute di invio telematico.

**Le procedure di rimborso del credito IVA prevedono:**

- Per importi fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza alcun adempimento ulteriore rispetto alla richiesta di rimborso;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione di garanzia, presentando la dichiarazione annuale o trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo che esercita il controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il permanere dell'obbligatorietà della garanzia solo per i contribuenti che si trovino nelle situazioni che la norma considera a rischio (imprese che hanno iniziato l'attività da meno di due anni; soggetti passivi raggiunti da avvisi di accertamento o rettifica nel biennio precedente alla richiesta di rimborso che superino una prefissata percentuale tra imposta accertata e credito dichiarato; soggetti che cessano l'attività).

Dunque, i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro chiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, sono eseguibili senza la presentazione delle onerose garanzie fideiussorie a condizione che:





- ⇒ la dichiarazione annuale o l'istanza di rimborso trimestrale (Modello IVA TR) da cui emerge il credito superiore a 30.000 euro sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile;
- ⇒ venga presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si attesti:
- che rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo d'imposta il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e che non si è ridotta di oltre il 40% la consistenza degli immobili iscritti per effetto di cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
  - che l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
  - che per le società di capitali non quotate non risultino cedute azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, nell'anno precedente la richiesta di rimborso;
  - che sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

